

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 231-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SANTONASTASO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1972

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115,
in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale
di disoccupazione

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il limitatissimo tempo a disposizione non ha forse consentito lo studio approfondito e completo del disegno di legge almeno nella dimensione corrispondente all'importanza della materia. Ciò, peraltro, non ha impedito alla Commissione di promuovere, e alla sensibilità del Governo di favorire, la estensione delle provvidenze della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori delle industrie boschive-forestali e del tabacco che prima ne erano escluse.

D'altro canto, la crisi che sta attraversando l'apparato produttivo italiano, ormai passata dalla fase meramente congiunturale a quella propriamente strutturale, non consente dilazioni nè ulteriori ritardi mediativi.

L'aumento dei costi di produzione dovuto a varie cause (la limitata automazione degli impianti, aumenti salariali, eccetera) ha ridotto sensibilmente sia il margine di competitività della industria italiana sul mercato internazionale, specie nel MEC, sia le possibilità concrete degli autofinanziamenti necessari al rinnovamento tecnologico.

Il superamento dell'attuale momento critico richiede ampie e decisive trasformazioni delle strutture; da ciò, l'urgenza di misure non già più di pronto soccorso, bensì permanenti e di lunga durata, sia per creare le premesse della riorganizzazione, ristrutturazione e conversione delle industrie comunque in crisi, sia per dare tranquillità alla mano d'opera impiegata nelle aziende interessate.

Dal punto di vista politico generale dobbiamo rilevare con soddisfazione che la normativa proposta ha carattere unitario nel senso che, pur essendo ispirata alle esigenze di assicurare le condizioni indispensabili alla ripresa produttiva, su basi economicamente valide, delle aziende in crisi, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo primario della tutela del posto di lavoro e della conservazione del guadagno dei lavoratori.

Con l'estendere il campo di applicazione dell'integrazione salariale al caso di conversione aziendale e la sua durata massima per periodi eccedenti i 9 mesi previsti dalla 1115, con la proroga fino al 31 dicembre 1975, si è tenuto conto sia delle reali condizioni di trasformazione degli impianti esi-

stenti sia del lungo tempo che normalmente intercorre tra la decisione, la realizzazione pratica e la messa in produzione di un nuovo impianto o complesso industriale.

Non si può negare che la previsione di nuove attività, opportunamente finanziate nelle zone in cui la crisi ha creato disoccupazione, e il mantenimento del trattamento di integrazione salariale per tutto il tempo necessario alle nuove realizzazioni, rappresentano una conquista notevole in quanto risolvono il problema del lavoratore sospeso, per qualsiasi motivo di crisi, col reinserimento nell'ambiente produttivo.

Se a ciò si aggiungono lo snellimento delle procedure del trattamento integrativo; l'ampliamento della sua durata; la estensione agli impiegati; la valutazione ai fini pensionistici dei periodi in cui i lavoratori percepiscono il trattamento di integrazione salariale; la continuità dell'assistenza sanitaria in favore del lavoratore in Cassa integrazione e dei familiari a carico durante i periodi medesimi, possiamo ben dire che le lamentate lacune della 1115 sono state largamente superate e che il disegno di legge presenta un aspetto completo ed organico.

Aspetti positivi vanno sottolineati anche riguardo alla tutela del lavoratore disoccupato con sostanziali apporti perfezionativi quali: il prolungamento oltre il limite di 180 giorni del trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge 1115 in caso di disoccupazione, limitatamente ai casi di crisi economica settoriale e locale; la adozione dei relativi provvedimenti di proroga di 3 mesi in 3 mesi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; l'assistenza sanitaria ai lavoratori ed ai loro familiari per l'intero periodo in cui il trattamento viene erogato.

Ai fini, però, della tutela del lavoratore disoccupato la norma più qualificante è quella che prevede l'avviamento al lavoro dei dipendenti licenziati, con precedenza, presso aziende che svolgono localmente attività industriali sostitutive.

Con tale norma la legislazione sociale acquisisce finalmente il diritto del lavoratore al reimpiego garantendo una maggiore tranquillità a quanti vengono a trovarsi in stato

di disoccupazione in attesa che si creino le nuove occasioni di lavoro.

L'attribuzione all'ufficio regionale del lavoro della facoltà di esprimere pareri in ordine al prolungamento del periodo di erogazione del trattamento di cassa integrazione oltre i 6 mesi; di formulare proposte in ordine al prolungamento del periodo di godimento del trattamento speciale di disoccupazione; di individuare le possibilità di collocamento della mano d'opera disoccupata in industrie sostitutive locali, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e riqualificazione professionale, risponde alle esigenze di un esame continuo e sistematico della realtà economica e delle sue trasformazioni in un ambito territoriale meno vasto, assicurando una maggiore rapidità di intervento, nonchè un più valido controllo dei tempi e dei modi di attuazione dei provvedimenti a favore delle imprese e dei lavoratori. A tale proposito, non può non essere sottolineato il raggiungimento di una nuova importante tappa verso le mete del decentramento amministrativo (che è alla base della ristrutturazione dell'attuale sistema politico-socio-economico) e della responsabilizzazione degli organi periferici dell'Amministrazione del lavoro che va dalla elaborazione ed attuazione di una politica del pieno impiego al controllo sulla attuazione della medesima.

La concessione delle provvidenze a carattere tributario e creditizio previste dalla legge n. 1101 del 1971 alle ditte che occupino fino a 500 dipendenti con la condizione di tendere al reimpiego totale delle maestranze prima occupate nell'ambito della stessa provincia, basterebbe da sola a qualificare una politica di incentivazione alla piccola e media industria per il consolidamento numerico e spaziale degli attuali livelli occupazionali nel quadro più ampio del loro sviluppo.

Alla soddisfazione delle esigenze qui appena adombrate corrisponde la ragione d'essere del presente disegno di legge, il cui intervento se, da un lato, è diretto al mantenimento delle maestranze che non sono in grado di lavorare per eventi estranei e a proteggere gli speciali bisogni di tali lavoratori, dall'altro, consente di promuovere condizio-

ni capaci di ripristinare una situazione di normalità produttiva. In effetti, tale normativa, pur atteggiandosi a disciplina particolare in un quadro legislativo generale, converge a costituire con esso un unico aggregato, disponendo quelle deviazioni che consentono di provvedere meglio agli interessi e bisogni che l'hanno ispirato. La necessità della legge, infatti, discende dalla causa che ha determinato il provvedimento, quella crisi strutturale dell'industria la cui latitudine non consente l'applicazione di norme condizionate alla previsione di una ripresa a breve scadenza.

Così, l'articolo 1 del disegno di legge intende indirizzarsi alla tutela degli interessi primari dei lavoratori mediante una dilatazione della sfera di applicazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in quanto alla durata degli interventi straordinari e ai soggetti beneficiari (estensione agli impiegati) con uno snellimento delle attuali procedure che la natura degli interventi stessi esige.

In un sistema di economia di mercato, sia pure largamente orientato, nell'ambito del quale operano interessi distinti, talvolta in conflitto, si tratta di svincolare l'aspetto sociale del problema dell'interesse al posto di lavoro e della perdita di retribuzione da quello economico dell'impresa, la quale, per esigenze tecnico-organizzative e di mercato, richiede una lunga fase per la determinazione e risoluzione dei propri problemi strutturali senza l'assillo degli interessi incidenti dei lavoratori. Questo interesse primario dei lavoratori a mantenere la stabilità del livello retributivo e, indirettamente, del posto di lavoro è quindi sufficientemente tutelato dall'articolo 1; la tutela riceve ulteriore perfezionamento dagli articoli 2 e 3 per quanto attiene i fini pensionistici e l'assistenza sanitaria.

Nei casi emergenti da momenti critici dell'impresa in relazione a modificazioni della situazione di mercato, per cui la produttività aziendale esiga una diversa combinazione dei fattori della produzione mediante il disimpiego di parte delle maestranze, ovvero nell'inevitabile e dura necessità di drastici provvedimenti di licenziamento per chiusura di stabilimento o per fallimento dell'im-

presa, l'articolo 4 intende assicurare al lavoratore licenziato una maggiore continuità del godimento della retribuzione, sia pure ridotta, mediante l'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione prevista dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, fintanto che le possibilità locali consentano il suo riassorbimento nell'attività produttiva, agevolato, per effetto del successivo articolo 7, mediante l'avviamento preferenziale al lavoro. Con ciò si soddisfa anche all'esigenza della mobilità della manodopera, sdrammatizzandone le conseguenze, essendo che in un sistema equilibrato la condizione per lo sviluppo è costituita dallo spostamento di risorse dai settori in declino ai settori « progressivi », riducendo quindi l'attuale rigidità operativa mediante soluzioni che consentano, tra l'altro, il miglior impiego del lavoro.

Per accrescere possibilmente la produttività globale del sistema, per mezzo anche di una politica di investimenti-disinvestimenti, l'articolo 9 del disegno di legge prevede un insieme di incentivi di carattere fiscale e creditizio nei casi di ristrutturazione o di conversione aziendale incentrato allo scopo pre-

minente dell'occupazione della manodopera disponibile.

Questo strumento legislativo rappresenta un ulteriore impegno finanziario della collettività, per la risoluzione di alcuni importanti problemi proposti dalla attuale congiuntura economica e sociale nel quadro di un disegno organico e realistico di sviluppo ordinato della società italiana; non sarà, ovviamente, sufficiente se mancherà la volontà operosa di tutti di mantenere una società economicamente efficiente, che sia libera nel rispetto dei diritti di ciascuno.

In conclusione il disegno di legge presentato dal Governo costituisce un notevole soddisfacente perfezionamento della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sulla base delle esperienze fatte e delle manchevolezze riscontrate nel triennio decorso ed alla luce della attuale situazione del settore industriale. Esso infatti amplia il campo, la portata e la durata di alcune provvidenze facendo fare un ulteriore passo innanzi alla nostra legislazione sociale.

Per tale motivo la Commissione sollecita il Senato ad esprimere il suo voto favorevole.

SANTONASTASO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

27 luglio 1972

La Commissione Programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

Alcuni componenti della Commissione, peraltro, hanno espresso l'avviso che lo stanziamento sia insufficiente.

F.to CARON

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.

Art. 2.

I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: « le industrie boschive e forestali e del tabacco ».

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

Art. 3.

I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per sé e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalità in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Art. 4.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali, il trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresì il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro è determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi è confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilità eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilità di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potrà essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessità, fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno.

È devoluta a decorrere dal 1° gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Art. 7.

I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro delle partecipazioni statali.

Art. 8.

L'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

L'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime

(Segue: *Testo del Governo*)

in ordine all'adozione dei provvedimenti di proroga di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4.

Spetta altresì all'Ufficio regionale del lavoro individuare le necessità di collocamento presso altre aziende industriali della manodopera di cui al precedente articolo 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.

Art. 9.

Nelle ipotesi indicate nell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura di cui all'articolo 3 della stessa legge, limitatamente alle imprese che occupano fino a 500 dipendenti, agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione o conversione dell'azienda, sono applicate le provvidenze di carattere tributario e creditizio previste dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di conversione dell'azienda la nuova attività produttiva deve essere realizzata nell'area della stessa provincia e deve assicurare il riassorbimento di almeno due terzi della mano d'opera prima occupata.

In casi particolari, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali le provvidenze possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti.

Le provvidenze medesime si applicano anche nei casi nei quali cambi il titolare o muti lo scopo sociale dell'azienda.

Art. 10.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del prece-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4.

Identico.

Art. 9.

Identico.

In caso di conversione dell'azienda la nuova attività produttiva deve essere realizzata nell'area della stessa provincia e deve tendere ad assicurare il riassorbimento della mano d'opera prima occupata.

Identico.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973;

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 9 della presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico.